

# OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

## Maggio 2022

### LEGISLAZIONE

(di Alice Savarino)

---

#### **Legge 12.4.2022 n. 35**

Modifiche al testo unico di cui al d. lgs. 18.8.2000 n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al d. lgs. 8.4.2013 n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.

Entrata in vigore del provvedimento: 14.5.2022.

Nell'ambito della l. 35/2022, una disposizione che può assumere rilievo per ciò che concerne la materia penale è l'art. 1, rubricato "Inconferibilità di incarichi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico", il quale modifica l'art. 3 co. 1 lett. *b*, del d. lgs. 8.4.2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 co. 49 e 50 della l. 6.11.2012 n. 190), **estendendo il regime di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione anche agli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico**, oltre che nelle amministrazioni statali, regionali e locali, come già previsto.

Si riporta il testo dell'art. 3 co. 1 lett. *a* d. lgs. 39/2013, come modificato dalla l. 35/2022: «Art. 3 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione). - 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico».

#### **Decreto – legge 30.4.2022 n. 36**

Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Entrata in vigore del provvedimento: 01.5.2022.

Il capo VII del d.l. 36/2022 contiene disposizioni in materia di giustizia. Nello specifico, per ciò che attiene alla materia penale, sembrano meritevoli di segnalazione le seguenti modifiche normative:

- **L'art. 42 interviene modificando l'art. 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d. lgs. 12.1.2019 n. 14, prorogando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del decreto per le disposizioni la cui entrata in vigore era prevista per il 16.5.2022.**
- **L'art. 41 prevede "Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria".**

*1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:*

*«37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.*

*37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.*

*37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in*

*materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario».*

*[...]*

*3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: «Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.*

*[...].».*

- **L'art. 43 prevede l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° 9.1939 e l'8.5.1945.**

*«1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.*

*2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.*

*3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.*

4. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:*

- a) la procedura di accesso al Fondo;*
- b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;*
- c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.*

5. *Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.*

6. *Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombenza.*

*[...]».*

#### **Legge 20.4.2022 n. 45**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

- a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1°3.2019;
- b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1°3.2019.

Entrata in vigore del provvedimento: 10.5.2022.

## CORTE COSTITUZIONALE (di Karma Natali)

---

### **C. cost., 9.5.2022 n. 111 (sentenza)**

La Corte ha rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568 co. 4 Cpp, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

La prima sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568 co. 4, 591 co. 1 lett. a, 601, 605 e 620 Cpp – per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. – nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente al giudice di legittimità, investito del ricorso dell'imputato, di dichiararne l'inammissibilità per carenza di interesse e non prevede, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.

La vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione riguardava due imputati per il delitto di cui all'art. 416 Cp. Maturata la prescrizione nelle more della celebrazione del giudizio di gravame, la Corte di appello aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato, con sentenza predibattimentale e senza un coinvolgimento delle parti. I difensori degli imputati avevano così presentato ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta e insanabile del provvedimento: l'estinzione del reato era stata dichiarata all'esito di una camera di consiglio svolta senza avviso alle parti e – stando alla ricostruzione difensiva – nonostante dagli atti risultasse evidente l'insussistenza della condotta associativa.

Investita dei ricorsi, la prima sezione della Corte di cassazione – non condividendo il principio di diritto precedentemente enunciato in materia da Cass. S.U. 27.4.2017 n. 28954 (in *CEDCass*, m. 269810) circa la prevalenza della causa di estinzione del reato sulla concorrente nullità assoluta della sentenza – ha ritualmente rimesso la decisione alle Sezioni Unite. Con provvedimento adottato a norma dell'art. 172 NAttCp, tuttavia, il giudizio era stato restituito alla prima sezione per una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse all'impugnazione (i ricorrenti non avevano manifestato la volontà di rinunciare alla prescrizione dichiarata dalla Corte di appello). Sperimentato infruttuosamente il meccanismo *ex art. 618 co. 1-bis Cpp*, la prima sezione ha quindi sottoposto l'orientamento giurisprudenziale contestato a una verifica di conformità con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Il giudice delle leggi ha ritenuto le questioni fondate sia in relazione all'art. 24 co. 2, sia in riferimento all'art. 111 co. 2 Cost. Si segnala che il sindacato di costituzionalità è



stato circoscritto al contenuto precettivo dell'art. 568 co. 4 Cpp (§4), e segnatamente all'interpretazione che il diritto vivente ha assegnato, nel contesto in esame, a tale disposizione normativa.

Per comprendere al meglio la decisione della Corte costituzionale risulta dunque essenziale richiamare questa impostazione, promossa dalle Sezioni Unite nel 2017 (Cass. S.U. 27.4.2017 n. 28954, cit.). Muovendo dal presupposto che nel giudizio di appello non è consentita l'emanazione di una sentenza predibattimentale di proscioglimento (tra le altre, Cass. 4.5.2016 n. 33741, in *CEDCass*, m. 267498), con la pronuncia richiamata la Corte di cassazione aveva in primo luogo confermato che la sentenza emessa *de plano* «senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violazione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile» (Cass. S.U. 27.4.2017 n. 28954, cit.).

Quanto alla diagnosi, in sede di legittimità, di tale sanzione processuale, le Sezioni Unite avevano poi esteso alla materia *de qua* principi già affermati altrove: e segnatamente in Cass. S.U. 27.2.2002 n. 17179 (in *CEDCass*, m. 221403), in cui si era stabilito che l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 Cpp «impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio». L'idea è che soltanto in presenza di un concreto interesse dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito (viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio) si giustificerebbe la declaratoria di nullità e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Esplicitati tali parametri, la decisione delle Sezioni Unite del 2017 ribadiva inoltre la possibilità di pronunciare in sede di legittimità, anche d'ufficio, la formula di merito di cui all'art. 129 co. 2 Cpp in luogo della declaratoria di estinzione del reato emessa dal giudice di primo o secondo grado (mediante lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio ex art. 620 co. 1 lett. l Cpp), nei casi in cui «l'evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame» ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e Cpp, «in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione» (Cass. S.U. 27.4.2017 n. 28954, cit.; precedentemente, si veda anche Cass. S.U. 28.5.2009 n. 35490, in *CEDCass*, m. 244274). Nell'ottica delle Sezioni Unite del 2017, pertanto, «[n]ell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito» di cui all'art. 129 co. 2 Cpp (Cass. S.U. 27.4.2017 n. 28954, cit.).

Come anticipato, per la Corte costituzionale il bilanciamento operato dal diritto vivente – tra l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza predibattimentale di appello che abbia dichiarato l'estinzione del reato senza alcun contraddittorio e il

principio della ragionevole durata del processo – non è rispettoso degli artt. 24 co. 2 e 111 co. 2 Cost. (§7). Il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo, infatti, «non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie», perché ciò che «rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo», così come delineato dall’art. 111 Cost.: un «processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata» (C. cost., 4.12.2009 n. 317). I principi dettati dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 Cedu qualificano la ragionevole durata come un «canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice imparziale» (così la sentenza in commento, §7.1).

Di qui, la conclusione: la sentenza di proscioglimento emessa *de plano* in appello per intervenuta prescrizione è estranea al giusto processo *ex art.* 111 Cost., sicché l’interesse ad impugnarla al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del provvedimento «non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità» di cui all’art. 129 Cpp (§7.2). Del resto, «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito» (§7.3).

### **C. cost., 9.5.2022 n. 116 (ordinanza)**

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 Cpp, sollevate, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 co. 2, 111 e 117 co. 1 Cost. – quest’ultimo in riferimento all’art. 8 Cedu – dal tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica. È stata altresì dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103 d.p.r. 9.10.1990 n. 309, sollevate, in relazione agli artt. 13, 14 e 117 co. 1 Cost. – quest’ultimo in riferimento all’art. 8 Cedu – dal medesimo tribunale.

Il tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 Cpp e dell’art. 103 d.p.r. n. 309/1990. L’art. 191 Cpp è stato censurato – in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, 111 e 117 co. 1 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu) – nella parte in cui, secondo la predominante interpretazione giurisprudenziale, «non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di un divieto di legge [...] si applichi anche alle c.d. “inutilizzabilità derivate”, e riguardi quindi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione domiciliare e personale: a) compiuti dalla p.g. fuori dei casi in cui la legge

costituzionale e quella ordinaria le attribuiscono il relativo potere; b) compiuti dalla p.g. fuori del caso di flagranza di reato, in forza di autorizzazione data verbalmente dal P.M. senza che ne risultino contestualmente le ragioni concrete ed effettivamente pertinenti; c) compiuti dalla p.g., fuori del caso di previa flagranza del reato, in forza di segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzat[i] o convalidat[i] dal P.M.; d) compiuti dalla p.g. fuori del caso di previa flagranza del reato, e successivamente convalidati dal P.M., senza motivare concretamente su quali fossero gli elementi utilizzabili la cui ricorrenza integrasse valide ragioni che legittimassero la perquisizione». L'art. 103 d.p.r. n. 309/1990, invece, è stato contestato – in relazione agli artt. 13, 14 e 117 Cost. (quest'ultimo in riferimento all'art. 8 Cedu) – nella parte in cui «prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata».

Le questioni sono state giudicate dalla Corte manifestamente inammissibili. Sul versante delle censure all'art. 191 Cpp è stato rilevato che il giudice delle leggi si è già pronunciato in due precedenti occasioni su questioni sostanzialmente sovrapponibili, aventi ad oggetto i medesimi parametri costituzionali (ad eccezione dell'art. 111 Cost.): C. cost., 3.10.2019 n. 219 e C. cost., 26.11.2020 n. 252, rispettivamente, di inammissibilità e di manifesta inammissibilità. La parziale variazione del *petitum*, infatti, è stata ritenuta ininfluenza, perché non modificativa, nella sostanza, del *thema decidendum*.

Quanto all'art. 103 d.p.r. n. 309/1990, invece, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni perché ormai prive di oggetto a seguito della sentenza C. cost., 26.11.2020 n. 252, che ha accolto identiche censure. L'art. 103 co. 3 d.p.r. n. 309/1990, infatti, è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate con atto motivato.

### **C. cost., 13.5.2022 n. 122 (ordinanza)**

La Corte ha rinviato all'udienza dell'8.11.2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis co. 1 e 58-ter Op e dell'art. 2 d.l. 13.5.1991 n. 152.

La prima sezione della Corte di cassazione ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost. – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis co. 1 e 58-ter Op e dell'art. 2 d.l. 13.5.1991 n. 152 (convertito con modificazioni nella l. 12.7.1991 n. 203), nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis Cp, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.

In un primo momento, come noto, la trattazione di tali questioni è stata rinviata dalla Corte costituzionale all'udienza del 10.5.2022 (ordinanza C. cost., 11.5.2021 n. 97) per consentire al Parlamento di disciplinare la materia in discussione alla luce dei rilievi operati dal giudice delle leggi.



A ridosso di questa data, tuttavia, il Presidente del Consiglio – per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato – ha presentato istanza di differimento dell’udienza, motivando la richiesta in ragione dell’avanzamento dei lavori parlamentari («l’iter approvativo del disegno di legge all’uopo presentato si è completato soltanto presso la Camera dei Deputati, mentre il Senato della Repubblica non ha ancora terminato i propri lavori»): si veda, in particolare, il disegno di legge C. 1951-A, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»; trasmesso al Senato della Repubblica in data 1° aprile 2022 (A.S. n. 2574), al momento all’esame della II Commissione permanente (Giustizia).

Tenuto conto di tali fattori – e precisando che «permangono inalterate le ragioni che hanno indotto [l]a Corte a sollecitare l’intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, alla luce dei rilievi svolti nell’ordinanza n. 97 del 2021» – il giudice delle leggi ha ritenuto necessario disporre un ulteriore rinvio dell’udienza, volto a permettere al Parlamento di completare i propri lavori. La trattazione viene, pertanto, ulteriormente rinviata all’udienza dell’8.11.2022.

### **C. cost., 26.5.2022 n. 127 (sentenza)**

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 6 e 2 co. 3 del d.l. 16.5.2020 n. 33, sollevata in riferimento all’art. 13 Cost. dal tribunale ordinario di Reggio Calabria.

Nel caso di specie il rimettente si trova a giudicare un imputato a cui è stato contestato (in concorso con altri reati) di essersi allontanato dalla propria abitazione dopo che ne era stata accertata la positività al COVID-19: artt. 1 co. 6 e 2 co. 3 del d.l. 16.5.2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni nelle l. 14.7.2020 n. 74. Assumendo che la disciplina in discorso – in quanto fortemente limitativa della facoltà di libera locomozione – ricada sotto l’ombrello protettivo dell’art. 13 Cost., il giudice *a quo* ha ravvisato un contrasto con la previsione costituzionale stante l’assenza di un obbligo di convalida entro le 48 ore da parte dell’autorità giudiziaria del provvedimento sanitario con cui l’interessato viene sottoposto alla “quarantena obbligatoria”. Il tribunale ordinario di Reggio Calabria ha così sollevato – in relazione all’art. 13 Cost. – questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 6 e 2 co. 3 del d.l. 16.5.2020 n. 33.

Prima di riportare le conclusioni della Corte è opportuno precisare che il mutamento normativo registrato in questi mesi non interferisce con il sindacato di costituzionalità. Le disposizioni censurate dal rimettente, infatti, fissano il «divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata» (art. 1 co. 6 d.l. 33/2020), prevedendo

altresì che «[s]alvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265» (art. 2 co. 3 d.l. 33/2020). Il reato è, pertanto, contravvenzionale, e mantiene la medesima natura (quanto a elementi della fattispecie e pena comminata) anche a seguito dell'art. 4 co. 1 d.l. 24.3.2022 n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), che, «a decorrere dal 1° aprile 2022», ha introdotto nel d.l. 22.4.2021 n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) un nuovo art. 10-ter (rubricato «Isolamento e autosorveglianza»): «[a] decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione» (così, il co. 1 della disposizione; si veda il §2 della sentenza in commento).

Ciò detto, la questione è stata giudicata non fondata. Premesso che la «facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio» è componente essenziale sia della libertà di circolazione che della libertà personale, la Corte ha rilevato che i criteri impiegati dal rimettente per qualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 13 Cost. (anziché in base all'art. 16 Cost.) «non hanno mai trovato corrispondenza nella ormai pluridecennale giurisprudenza» costituzionale in materia (§3.1). A riguardo, la Corte richiama la sentenza n. 68 del 1964 (C. cost., 30.6.1964 n. 68): in questa decisione, infatti, si è osservato che i «motivi di sanità» che consentono alla legge ex art. 16 Cost. di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla «necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose». In linea di principio, pertanto, «non si può negare che un cordone sanitario volto a proteggere la salute nell'interesse della collettività (art. 32 Cost.) possa stringersi di quanto è necessario, secondo un criterio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto, per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità» (§3.1).

In particolare, l'obbligo di non uscire dalla propria abitazione o dimora (stabilito per chi, risultato positivo al COVID-19, è sottoposto a quarantena mediante provvedimento dell'autorità sanitaria) per la Corte «non restringe la libertà personale, anzitutto perché esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia». Il destinatario del provvedimento, infatti, è sì obbligato all'isolamento (a pena di sanzione penale) ma non vi è costretto tramite coercizione fisica; tanto che non è prevista alcuna forma di sorveglianza. In questo senso si registra una notevole differenza rispetto agli arresti domiciliari di cui all'art. 284 Cpp, in cui è consentito l'arresto di chi sia evaso anche al di fuori dei casi di flagranza. La persona sottoposta alla quarantena che si allontani dalla propria abitazione, infatti, incorre nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, «ma non gli si potrà impedire fisicamente di lasciare la dimora [...], né potrà essere arrestat[a] in conseguenza di tale violazione»

(§4.1; per ulteriori indici distintivi tra la misura in esame e gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare si veda il § 6.1 della sentenza).

In secondo luogo, per la Corte «è palese» che la misura della c.d. quarantena obbligatoria (prevista dall'art. 1 co. 6) «non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto e quindi non incide sulla libertà personale» (per la rilevanza di tale parametro si veda il §5 della sentenza). L'accertamento dello stato di positività, infatti, «non si congiunge ad alcuno stigma morale, e non può cagionare mortificazione della pari dignità sociale, anche alla luce del fatto che si tratta di una condizione condivisa con milioni di individui, accomunati da null'altro che dall'esposizione ad un agente patogeno trasmissibile per via aerea» (§6).

Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 6 e 2 co. 3 d.l. 33/2020 in riferimento all'art. 13 Cost. (in quanto la misura della quarantena obbligatoria è un istituto che limita la libertà di circolazione, non la libertà personale), la Corte ha peraltro precisato che la natura del virus, la sua ampia diffusione e l'affidabilità degli esami diagnostici per rilevarne la presenza «fugano ogni pericolo di "arbitrarietà e di ingiusta discriminazione" (sentenza n. 68 del 1964), tale da chiamare in causa il giudice, affinché la misura dell'isolamento sia disposta, o convalidata tempestivamente; fermo restando che il malato non solo, come si è visto, può sottrarsi alla misura obbligatoria, ma non coercitiva (pur sostenendone le conseguenze penali), ma può altresì far valere le proprie ragioni, in via d'urgenza, innanzi al giudice comune, perché ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l'isolamento» (§6.1).

## CORTE DI GIUSTIZIA (di Oscar Calavita)

---

### [C.G. UE, 5.5.2022, B.V. - Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, C-570/20](#)

«Il diritto fondamentale garantito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso

- non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale, ma
- osta a una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l'insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato».

La questione pregiudiziale trae origine da un procedimento penale francese nel quale B.V. è stato condannato per reati fiscali – avendo egli evaso l'IVA per un ammontare pari a circa €80.000 e l'imposta sul reddito per un ammontare pari a oltre €100.000 – cumulativamente all'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria (ma sostanzialmente penale) nel corso di un procedimento di rettifica fiscale.

Il giudice del rinvio si chiede così se l'art. 50 della Carta di Nizza (che prevede il principio del *ne bis in idem* sostanziale) – interpretato ai sensi dell'art. 52 della stessa – osti a una normativa nazionale che ammette il cumulo di sanzioni di natura sostanzialmente penale, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale; e se lo stesso articolo osti a una normativa nazionale che, in caso di cumulo di sanzioni sostanzialmente penali, non garantisce norme chiare e precise.

La Corte ricorda innanzitutto che l'art. 50 della Carta vieta di infliggere diverse sanzioni di natura penale per il medesimo fatto, a seguito di procedimenti differenti. Tuttavia, l'art. 52 della Carta consente deroghe a tale diritto: «nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni [...] solo qualora esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» (§30). La Corte prosegue poi rammentando che le limitazioni devono essere previste dalla legge; che l'esigenza della riscossione integrale dell'IVA evasa è un obiettivo di interesse generale; che il principio di proporzionalità impone di non superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa e che, in

presenza di una possibile scelta fra più misure adottabili, è da preferire quella meno restrittiva.

Inoltre, la Corte sancisce che la normativa nazionale che prevede un cumulo di sanzioni di natura sostanzialmente penale «deve prevedere norme chiare e precise che, anzitutto, consentano al singolo di prevedere quali atti ed omissioni possano essere oggetto di un siffatto cumulo di procedimenti e di sanzioni, inoltre, garantiscano una coordinazione dei procedimenti finalizzata a ridurre a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che comporta un cumulo di procedimenti di natura penale condotti in modo indipendente, e infine permettano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità del reato di [cui] trattasi» (§36). Tale carattere “chiaro e preciso”, tuttavia, può non discendere esclusivamente dalla formulazione del dettato normativo, bensì anche dall'interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale, la quale può fornire un «graduato chiarimento» (§41) caso dopo caso, a condizione che comunque il risultato «sia ragionevolmente prevedibile al momento della commissione dell'infrazione» (§41). Sul punto, la Corte precisa altresì che la necessità di ricorrere a un legale, per ottenere delucidazione in merito all'interpretazione della norma, «non è idonea [...] a mettere in discussione il carattere chiaro e preciso della normativa nazionale» (§48).

Infine, con riferimento alla severità complessiva della sanzione, la Corte ritiene che l'imposizione di una sanzione penale (pecuniaria o detentiva) debba essere scontata solo per la parte eccedente all'importo della sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale (pecuniaria). In altre parole, se la sanzione amministrativa (sostanzialmente penale) prevede il pagamento di una somma pari a 100, mentre la sanzione penale di una sanzione pari a 150 (eventualmente anche a seguito della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria), quest'ultima dovrà essere scontata solo nella parte eccedente quella amministrativa (150-100=50). Al contrario, se la sanzione amministrativa ammontasse a 150, mentre quella penale a 100, quest'ultima non dovrebbe essere scontata (100-150=-50). Pertanto, una normativa nazionale che non rispetti siffatti requisiti è contraria al diritto dell'Unione.

#### [C.G. UE, 12.5.2022, R.R. e J.G., C-505/20](#)

«1) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni.

2) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato,



anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell'imputato».

La questione pregiudiziale trae origine da un procedimento penale bulgaro, nell'ambito del quale è consentito ai terzi di buona fede non coinvolti in un reato, a cui sono stati sequestrati degli oggetti in vista di una successiva confisca, di domandare la restituzione degli stessi esclusivamente nella fase investigativa; tale facoltà, al contrario, è preclusa nel corso del processo.

Il giudice rimettente si domanda innanzitutto se l'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE osti a una legge nazionale secondo cui un terzo in buona fede non sia legittimato a chiedere al giudice, nel corso della fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione dei beni.

La Corte ricorda innanzitutto che l'art. 8 par. 1 direttiva 2014/42/UE «impone agli Stati membri di garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale affinché le persone interessate possano salvaguardare i loro diritti» (§33) e che lo stesso articolo, in forza della sua generica formulazione (e del considerando 33), non è limitato esclusivamente agli indagati o imputati, ma deve trovare applicazione in favore di tutti coloro i cui beni sono stati attinti da una decisione di «congelamento» (i.e. nel nostro sistema i sequestri preventivi e conservativi). Inoltre, la Corte rammenta come il considerando 31 preveda che le misure di congelamento non debbano «essere mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale conseguente confisca e ne può discendere l'obbligo per l'autorità giudiziaria interessata di verificare che lo scopo della decisione di congelamento sia sempre attuale» (§36). Conseguentemente, secondo la Corte, a un terzo in buona fede dovrebbe essere garantito il diritto a un ricorso effettivo per domandare la restituzione dei beni oggetto di sequestro nel corso di tutto l'arco procedimentale (sia in fase investigativa sia in fase processuale); pertanto, una normativa nazionale che non preveda siffatto diritto si pone in contrasto con il diritto dell'UE e, in particolare, con l'art. 8 par. 1 direttiva 2014/42/UE e con l'art. 47 della Carta di Nizza.

Il giudice rimettente si domanda altresì se una normativa nazionale in cui non sia prevista la confisca di un bene strumentale appartenente a un terzo di buona fede, ma di fatto utilizzato stabilmente dall'imputato, sia compatibile con il diritto dell'Unione.

La Corte ricorda innanzitutto come l'art. 4 par. 1 direttiva 2014/42/UE preveda la confisca di beni strumentali sulla base e a seguito di una condanna definitiva, ma non specifica se tali beni strumentali debbano appartenere alla persona condannata. Per sciogliere il dubbio interpretativo, la Corte fa riferimento al contesto generale della direttiva. In particolare, l'art. 5 prevede poteri di confisca che riguardano esclusivamente una persona condannata per un reato; l'art. 6, che dispone la confisca nei confronti dei terzi, fa riferimento esclusivamente ai «proventi» di un reato, non anche ai beni strumentali; il considerando 15 enuncia l'obbligo di informare indagati e imputati del procedimento di confisca, senza fare riferimento alcuno ai terzi. Pertanto, «poiché la confisca di beni di terzi è prevista soltanto nelle situazioni contemplate all'articolo 6 della direttiva 2014/42, la confisca dei beni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva può riguardare unicamente i beni degli indagati e degli imputati»

(§50). Ne consegue che il diritto dell'UE non osta a una normativa nazionale che «esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell'imputato» (§53).

[C.G. UE, 19.5.2022, I.R. – Spetzializirana prokuratura, C-569/20](#)

«Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest'ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo».

La questione pregiudiziale trae origine da un procedimento penale bulgaro nel quale un soggetto è stato destinatario della notifica di un atto di imputazione, a seguito della quale ha fornito indicazioni in merito al luogo in cui avrebbe potuto essere contattato; successivamente è stata tentata la notifica di un atto di citazione a giudizio, che però non si è perfezionata e il giudice ha nominato un difensore d'ufficio; per irregolarità formali il procedimento è stato dichiarato nullo, ma successivamente è stato riaperto e le ricerche del soggetto non sono di nuovo andate a buon fine. Di conseguenza, il giudice ha ritenuto che l'imputato si fosse dato alla fuga e che si potesse procedere con un procedimento *in absentia*.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 8 e 9 direttiva 2016/343/UE debbano essere interpretati nel senso che un imputato possa essere condannato in contumacia e se lo stesso debba poter ottenere la riapertura del processo (o l'accesso a un mezzo di ricorso che consenta un nuovo esame nel merito della causa) a seguito della notifica della condanna.

La Corte rileva innanzitutto come l'ambito di applicazione degli artt. 8 e 9 sia sufficientemente preciso e che, di conseguenza, possa sprigionare efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, qualora questi non abbiano recepito la direttiva o l'abbiano recepita non correttamente.

Secondo la Corte, in presenza delle condizioni di cui all'art. 8 par. 2 (imputato citato a giudizio e informato delle conseguenze della mancata comparizione; nomina di un

difensore da parte dell'imputato informato del processo), è consentito procedere all'esecuzione di un ordine di confisca, a prescindere dalla riedizione del processo, in quanto si presume che l'imputato ne fosse a conoscenza. Infatti, le citate disposizioni «concernenti il diritto di presenziare al processo e il diritto a un nuovo processo devono essere interpretate in modo da garantire il rispetto dei diritti della difesa, evitando nel contempo che una persona che, pur essendo stata informata dello svolgimento di un processo, abbia rinunciato, espressamente o tacitamente, ma in modo inequivocabile, a presenziare al processo, possa, a seguito di una condanna in contumacia, rivendicare lo svolgimento di un nuovo processo e, in tal modo, ostacolare abusivamente l'efficacia dell'azione penale e la buona amministrazione della giustizia» (§37). La rinuncia "inequivocabile" del diritto di presenziare al processo deve essere verificata dalle autorità nazionali, le quali possono basarsi sulle modalità di citazione in giudizio previste dalle rispettive legislazioni.

Tuttavia, anche in assenza di una conoscenza formale del processo, l'art. 8 par. 4 ammette la possibilità di una sua celebrazione in contumacia, a condizione che sia consentito all'imputato, una volta venuto a conoscenza della sentenza di condanna, la possibilità di chiederne un riesame anche nel merito. E ciò vale, secondo la Corte, anche nel caso in cui l'imputato si sia dato alla fuga o si sia sottratto alle ricerche delle autorità, qualora i sopra menzionati requisiti di cui all'art. 8 par. 2 non siano soddisfatti.

## CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (di Oscar Calavita)

---

**Non sono presenti sentenze della Grande Camera o sentenze contro l'Italia.**

### **Altra giurisprudenza:**

**Art. 2** (violazione, trattamenti inumani e degradanti, mancata conduzione di un'indagine effettiva su maltrattamenti della polizia contro genitore e figlio, mancanza nel provvedere a una protezione ulteriore per il bambino nel corso del procedimento):

[C. Eur., 24.5.2022, \*Dokukiny c. Russia\*, n. 1223/12;](#)

**Art. 2** (non violazione, ricorso alla forza, uso di arma da fuoco giustificato e assolutamente necessario da parte di un gendarme che ha condotto al decesso di un detenuto che stava aggredendo la collega durante un trasferimento, assenza di mancanza di regolamenti): [C. Eur., 19.5.2022, \*Bouras c. Francia\*, 31754/18;](#)

**Art. 3** (violazione, trattamenti inumani e degradanti, obbligazioni positive, discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, mancanza da parte dello Stato di proteggere il proprietario di un bar LGBT da attività omofobiche, assenza di una legislazione penale domestica effettiva): [C. Eur., 17.5.2022, \*Oganezova c. Armenia\*, 71367/12 e 72961/12;](#)

**Art. 3** (violazione, effetti cumulativi delle condizioni di detenzione – ivi compreso l'inadeguato spazio personale all'interno della cella – che hanno condotto a un trattamento degradante): [C. Eur., 3.5.2022, \*Volodya e Avetisyan c. Armenia\*, 39087/15;](#)

**Art. 5 par. 1** (violazione, arresto e detenzione illegali dei ricorrenti per evitare che questi si recassero ad Ankara per partecipare a manifestazioni sindacali dichiarate illegali): [C. Eur., 24.5.2022, \*Alici e altri c. Turchia\*, 70098/12;](#)

**Art. 5 par. 1** (violazione, detenzione del ricorrente per quasi sette mesi in attesa dell'esecuzione dell'espulsione, assenza di sufficiente diligenza delle autorità nell'esecuzione della misura): [C. Eur., 17.5.2022, \*Reza c. Bulgaria\*, 35422/16;](#)

**Art. 6 par. 1** (violazione, durata ragionevole, durata eccessiva della procedura giurisdizionale durata quasi diciotto anni): [C. Eur., 12.5.2022, \*Tabouret c. Francia\*, 43078/15;](#)

**Art. 7** (violazione, *nullum crimen sine lege*, mancata applicazione retroattiva di leggi più favorevoli che hanno condotto a una condanna per appropriazione indebita senza alcuna base legale): [C. Eur., 24.5.2022, \*Sinan Çetinkaya e Ağyar Çetinkaya c. Turchia\*, 74536/10 e 75462/10;](#)

**Art. 8** (violazione, abitazione, mancanza di base legale per ispezionare la casa del ricorrente da parte di varie autorità municipali): [C. Eur., 19.5.2022, \*L.F. c. Ungheria\*, 621/14;](#)

**Art. 11** (violazione, libertà di riunione pacifica, impedimento sproporzionato dei ricorrenti di partecipare alle manifestazioni): [C. Eur., 24.5.2022, \*Alici e altri c. Turchia\*, 70098/12;](#)

**Art. 11** (violazione, libertà di associazione, condanna del rappresentante sindacale per essersi rifiutato di ammettere un nuovo membro non necessaria in una società democratica): [C. Eur., 5.5.2022, Vlahov c. Croazia, 31163/13](#);

**Art. 11** (violazione, libertà di riunione pacifica, condanna del ricorrente a due anni e sei mesi di reclusione per propaganda a favore di un'organizzazione terroristica, assenza di esigenze sociali impellenti e di proporzionalità): [C. Eur., 3.5.2022, Silgir c. Turchia, 60389/10](#);

**Art. 13** (violazione, rimedio domestico per lamentare le inadeguate condizioni di detenzione non effettivo): [C. Eur., 3.5.2022, Volodya e Avetisyan c. Armenia, 39087/15](#).

